



Insieme per la tua salute

**Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.**

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

**Sede operativa e Legale:** Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

# C.D.C. S.r.l.

## CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 8 GIUGNO 2001**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2022**

Rev.	Data	Natura della modifica
00	26/04/2022	• Adozione del Modello Organizzativo di CDC S.r.l.



Insieme per la tua salute

**Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.**

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

**Sede operativa e Legale:** Viale Varese, 79 - 22100 Como  
Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it  
Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131  
R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.  
Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

## INDICE

<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>1</b>
<b>1. DEFINIZIONI</b> .....	<b>1</b>
<b>2. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO</b> .....	<b>3</b>
2.1 <i>Introduzione</i> .....	3
2.2 <i>I Reati-presupposto</i> .....	4
2.3 <i>Sanzioni</i> .....	6
2.4 <i>Esclusione della responsabilità amministrativa degli enti</i> .....	8
2.5 <i>La responsabilità da reato nei gruppi di imprese</i> .....	11
<b>3. LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DI CONFINDUSTRIA</b> .....	<b>11</b>
<b>4. OBIETTIVI DEL MODELLO</b> .....	<b>13</b>
4.1 <i>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel contesto degli assetti organizzativi dell'impresa</i> .....	14

### Allegati:

- **Codice Etico e di Compliance** (allegato 1);
- **Elenco dei Reati Presupposto ex D.Lgs. 231/2001** (allegato 2).



Insieme per la tua salute

Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

Sede operativa e Legale: Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

## PARTE GENERALE

### 1. DEFINIZIONI

- "ATS": Agenzia di Tutela della Salute, ente pubblico strumentale della Regione, al quale compete l'organizzazione finanziaria e gestionale delle prestazioni sanitarie;
- "Attività Sensibili": le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- "Attività Strumentali": attività che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le Attività Sensibili, supportano la realizzazione del reato, costituendone, quindi, la modalità di attuazione;
- "Codice Etico e di *Compliance*": documento in cui sono definiti i principi e *standard* di condotta a cui deve ispirarsi ogni soggetto operante per conto della Società. Il documento recepisce i principi etici sanciti all'interno del Codice Etico e di *Compliance* AXA, a cui tutte le società che fanno parte del Gruppo AXA devono conformarsi;
- "Codice di Condotta Anticorruzione del Gruppo AXA": descrive gli *standard* minimi di condotta per presidiare e minimizzare il rischio di corruzione, secondo una politica di tolleranza zero. Tale Codice integra il Codice Etico e di *Compliance*;
- "Consiglio di Amministrazione": l'Organo Dirigente della Società (di seguito anche "C.d.A.");
- "D.G.R. del 20 febbraio 2009 n. 9014": la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia recante "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2008*";
- "D.G.R. del 25 luglio 2012 n. IX/3856": la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia recante "*Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato*";
- "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche e



Insieme per la tua salute

**Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.**

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

**Sede operativa e Legale:** Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

integrazioni;

- "Destinatari": sono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno di C.D.C. S.r.l. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima (c.d. "soggetti apicali"), le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (c.d. "sottoposti"), i dipendenti e coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto della Società (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001), quali Medici e Tecnici di Radiologia;

- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con C.D.C. S.r.l.;

- "Linee Guida Regione Lombardia": le linee guida elaborate dalla Regione Lombardia per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e Controllo delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere;

- "Modello": il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto a norma del D.Lgs. 231/2001;

- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curare il relativo aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;

- "P.A.": la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio a norma degli artt. 357, 358 c.p.;

"Reati": i reati che, a norma del D.Lgs. 231/2001, potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dipendente da reato dell'ente;

- "Società": C.D.C. S.r.l. Centro Diagnostico Comense (di seguito anche solo "C.D.C. S.r.l." o "Centro").



Insieme per la tua salute

Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

Sede operativa e Legale: Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

## 2. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### 2.1 Introduzione

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto" o "il D.Lgs. n. 231/2001"), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", la quale trova applicazione nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si è inteso, così, adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie, ratificate dall'Italia<sup>1</sup>, che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Il D.Lgs. n. 231/2001, infatti, ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che agli enti siano applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti a loro funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa da reato dell'ente è, tuttavia, esclusa se lo stesso ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) elaborati dalle associazioni rappresentative degli enti.

Il reato deve essere commesso (o tentato) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, che infatti non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (Art. 5 del Decreto).

---

<sup>1</sup> Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.



Insieme per la tua salute

Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

Sede operativa e Legale: Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

Quindi, qualora sia commesso uno dei reati specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 (o in norme a cui il D.Lgs. 231/2001 rinvia), alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrate tutte le condizioni normative - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Si tratta, infatti, di un illecito amministrativo dipendente da reato. A tale proposito, basti ricordare che, per effetto dell'art. 36 del Decreto, *"La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

È necessario sottolineare che, ai sensi dell'Art. 8 del Decreto, la responsabilità dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica. Infatti essa sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o il reato si estingue per causa diversa dall'ammnistia (es. prescrizione, morte del reo prima della condanna).

Gli enti che hanno in Italia la loro sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, (Art. 4 del Decreto).

Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è stata formulata anche nei confronti di quest'ultimo (art. 4, comma 2 del Decreto).

## 2.2 I Reati-presupposto

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente richiamate dal D.Lgs. 231/2001 o da norme che al D.Lgs. 231/2001 rinviano, e sono attualmente riconducibili alle seguenti categorie:

- Delitti **contro la Pubblica Amministrazione** indicati dall'art. 24 e dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001;
- Delitti **in materia informatica** indicati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 introdotti dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008 n. 48;
- Delitti **associativi** indicati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 introdotti



Insieme per la tua salute

Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

Sede operativa e Legale: Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

- dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94;
- Reati di **corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità**, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
  - Delitti **contro la fede pubblica** indicati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001: *"falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento"*;
  - Delitti **contro l'industria ed il commercio** indicati dall'art. 25-bis.1 introdotti dall'art. 17, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009 n. 99;
  - **Reati societari** indicati dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 e di **corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**, ai sensi dell'art. 25 - ter, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001, lettera aggiunta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38;
  - Delitti con **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** indicati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n. 7;
  - Delitti **contro la vita e l'incolumità individuale** indicati dall'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 3 della L. 9 gennaio 2006 n. 7;
  - Delitti **contro la personalità individuale** indicati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228, modificato dall'art. 10 della L. 6 febbraio 2006 n. 38, dall'art. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 e, da ultimo, dalla L. 29 ottobre 2016 n. 199;
  - Reati relativi agli **abusi di mercato** indicati dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della l. 18 aprile 2005 n. 62;
  - Reati in materia di **salute e sicurezza sul luogo di lavoro** indicati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123 e sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
  - Reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** indicati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 ed introdotti dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, novellato dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021;
  - Delitti in **materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, indicati dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 ed introdotti dal D. Lgs. 8 novembre 2021,



Insieme per la tua salute

Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

Sede operativa e Legale: Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

n. 184;

- Delitti in materia di **violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25-*nonies* ed inseriti dall'art. 15, comma 7, lettera c) della L. 23 luglio 2009, n. 99;
- Delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci** all'autorità giudiziaria indicato dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009 n. 116;
- Reati **transnazionali** indicati dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146;
- Reati **ambientali**, indicati dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 ed introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121;
- **Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri e di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato** inseriti all'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2 del D.Lgs. 109/2012 e dall'art. 30 comma 4 della Legge 161/2017;
- **Reati di razzismo e xenofobia** indicati dall'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001 introdotto dall'art.5, comma 2, della Legge 167/2017;
- Reati di **frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo introdotti** all'art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001;
- Reati **tributari** indicati dall'art. 25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001;
- Reati di **contrabbando** ai sensi dell'art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001;
- Reati **contro il patrimonio culturale** ai sensi dell'art. 25 *septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001;
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** ai sensi dell'art. 25 *duodevicies* del D.Lgs. 231/2001;
- **Inosservanza delle sanzioni interdittive**, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 231/2001.

### 2.3 Sanzioni

Il D.Lgs. 231/2001, agli artt. 9-23, prevede a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti tipologie di sanzioni:

- pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- interdittiva, avente ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito





Insieme per la tua salute

**Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.**

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

**Sede operativa e Legale:** Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

dell'ente, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. In particolare:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del bene o del prezzo del servizio (sempre disposta con la sentenza di condanna);
- pubblicazione della sentenza (nel caso venga applicata una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli illeciti amministrativi per i quali sono espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto



Insieme per la tua salute

**Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.**

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

**Sede operativa e Legale:** Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. La prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione definitiva) può essere affidata ad un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 23 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in caso di inosservanza delle sanzioni interdittive irrogate all'ente, l'autore della trasgressione sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto. Se, poi, dal reato l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

In caso di commissione di reati nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

#### ***2.4 Esclusione della responsabilità amministrativa degli enti***

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato ad un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e



Insieme per la tua salute

**Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.**

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

**Sede operativa e Legale:** Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento;

- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente tale Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali sussiste, quindi, in capo alla società una presunzione di responsabilità, derivante dal fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e quindi la volontà dell'ente stesso.

Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza è tenuto (art. 7 del D.Lgs. 231/2001).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'Accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dall'art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'adozione e l'attuazione di un Modello che risponda alle condizioni previste dal Decreto costituisce pertanto una prova a favore dell'ente (spetta alla Pubblica Accusa dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello stesso).

Il D.Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, debbano:



Insieme per la tua salute

Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

Sede operativa e Legale: Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Modello Organizzativo è stato redatto conformemente alle linee guida UNI INAIL e al BS OHSAS 18001:2007<sup>2</sup>, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicurezza) che stabilisce che il Modello di Organizzazione e Gestione debba essere adottato attuando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico - strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,

---

<sup>2</sup> Il 12 marzo 2018 è stata pubblicata la ISO 45001:2018, che ha sostituito il British Standard OHSAS 18001:2007, richiamato dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008.



Insieme per la tua salute

**Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.**

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

**Sede operativa e Legale:** Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

### ***2.5 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese***

Il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'Ente appartenente a un gruppo di imprese, nonostante tale fenomeno sia ampiamente diffuso.

Considerando che il gruppo non può ritenersi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2001, occorre interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da soggetti appartenenti a una simile aggregazione di imprese.

Come evidenziato anche dalle Linee Guida di Confindustria nella loro ultima versione aggiornata, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

## **3. LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA E DI CONFINDUSTRIA**



Insieme per la tua salute

Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

Sede operativa e Legale: Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

Con la DGR n. VII/17864 dell'11 giugno 2004, recante *“Introduzione in via sperimentale nelle Aziende Sanitarie pubbliche di un Codice Etico – Comportamentale”*, la Regione ha mutuato i principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ai fini dell'introduzione del codice etico e dell'implementazione del modello organizzativo nelle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.

Con la successiva DGR del 20 febbraio 2009 n. 9014, recante *“Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento”* è stato approvato l'allegato 4, il quale prevede tra i requisiti per l'accreditamento l'applicazione del codice etico comportamentale previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Da ultimo, con la DGR n. IX/3856 del 25 luglio 2012 la Regione Lombardia ha precisato che tale requisito per l'accreditamento si applica anche alle strutture private di ricovero e cura accreditate e agli altri soggetti privati accreditati diversi dalle strutture di ricovero e cura che, quindi, devono applicare l'intero sistema di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2001 e trasmettere, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno all'ATS competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto sopra, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato redatto in conformità alle Linee Guida della Regione Lombardia (*“Linee guida regionali per l'adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere”*), pur considerando le peculiarità delle strutture sanitarie private rispetto a quelle pubbliche e, ancor più, le specificità delle attività svolte da C.D.C.

Il Modello è stato redatto facendo, inoltre, riferimento alle *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”* emanate da Confindustria, nella loro ultima versione, aggiornata a giugno 2021, che suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un Codice Etico con riferimento ai Reati *ex* D.Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- coordinamento con i presidi di controllo già esistenti (ad es. in ambito fiscale) nell'ottica dell'implementazione di un'efficiente e coerente *compliance* integrata;



Insieme per la tua salute

Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

Sede operativa e Legale: Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

In ogni caso, eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida non inficerebbero di per sé la validità del Modello, in quanto quest'ultimo è corrispondente alla specifica realtà della Società e, quindi, ben può discostarsi dalle Linee Guida – che per loro natura hanno carattere generale – per specifiche esigenze di tutela e prevenzione.<sup>3</sup>

#### 4. OBIETTIVI DEL MODELLO

L'adozione ed il costante aggiornamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare uno strumento di prevenzione di condotte illecite, è un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società ed è un atto di responsabilità sociale da parte di C.D.C. S.r.l.

Sebbene, in generale, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo non costituisca un obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la Regione Lombardia, come ricordato, con propria Deliberazione n. IX/3856 del 25 luglio 2012 ha ricompreso tale adempimento tra i requisiti che le strutture sanitarie private debbono soddisfare ai fini dell'accreditamento.

Pertanto, la Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela dei propri dipendenti, collaboratori e terzi, ha ritenuto di procedere all'attuazione di un Modello di Organizzazione e di Gestione come previsto dal D.Lgs. 231/2001, non solo in quanto tenuta ai sensi della sopra citata Deliberazione, ma anche in quanto consapevole dell'effettiva capacità del Modello di istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla stessa di

---

<sup>3</sup> Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatte da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021, pag. 4: "Tuttavia, data l'ampiezza delle tipologie di enti presenti nella realtà associativa di Confindustria e la varietà di strutture organizzative di volta in volta adottate in funzione sia delle dimensioni sia del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico. Le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice".



Insieme per la tua salute

**Centro Diagnostico Comense - CDC S.r.l.**

Direttore Sanitario Dott. Pasquale Cannatelli

**Sede operativa e Legale:** Viale Varese, 79 - 22100 Como

Tel 031.26.21.36 - Fax 031.26.06.56 - info@cdc.co.it - www.crp-online.it

Numero Registro Imprese Comune di Como C.F. e P.IVA 02603660131

R.E.A. N. 269363 - Capitale Sociale Euro 250.000,00 I.V.

Cod. Univoco NKN9NQV - PEC cdc.centrodiagnostico@legalmail.it

prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi e che comportino, quindi, la responsabilità amministrativa della Società.

La Società ha, inoltre, inteso:

- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società, richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della stessa, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio).

#### ***4.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel contesto degli assetti organizzativi dell'impresa***

In aggiunta a quanto sopra detto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce anche parte integrante dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che l'imprenditore ha il dovere di istituire a norma dell'art. 2086 c.c.

Esso, infatti, nel suo essere orientato alla prevenzione della commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, costituisce elemento che minimizza il rischio di sanzioni che potenzialmente potrebbero incidere negativamente sulla continuità aziendale e, contestualmente, offre un valido strumento di rilevazione tempestiva di situazioni critiche.

Anche in questo senso, dunque, il Consiglio di Amministrazione di C.D.C. provvede al continuo aggiornamento e cura l'attuazione costante del Modello Organizzativo.